

Gravità ed eccezionalità, i due cardini di una fase delicata

EMANUELE ROSSI

Nel complesso, il quadro nel quale si muove il Governo è coerente con la Costituzione

Sebbene questa non costituisca certo la preoccupazione più rilevante in questo periodo, le misure che sono state adottate sul piano normativo per affrontare la crisi in atto devono essere valutate anche sul piano della costituzionalità e, quindi, della loro ammissibilità e correttezza.

Per ricostruire la storia (ad oggi) delle misure adottate da Governo, si osserva che vi è stato un primo decreto-legge (di domenica 23 febbraio), cui sono tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o D.P.C.M. (sempre in data 23 febbraio, poi martedì 25 febbraio e martedì 1° marzo); poi vi è stato un secondo decreto-legge (in data lunedì 2 marzo) cui ha fatto seguito un ulteriore decreto del presidente del Consiglio dei ministri; infine, un terzo decreto-legge (di martedì 8 marzo) cui sono seguiti due D.P.C.M. In totale, dunque, tre decreti-legge e sei D.P.C.M. (si ricorda che il decreto-legge ha valore e forza di legge, mentre il D.P.C.M. è fonte di rango secondario, quindi subordinata alla legge).

Le misure che tale normativa ha introdotto sono da tutti ben conosciute, e incidono pesantemente su diverse libertà costituzionali, a partire dalla libertà di circolazione sancita dall'art. 16 della Costituzione. Ciò impone di chiederci se ci troviamo in una situazione di legalità costituzionale oppure no (almeno temporaneamente) usciti.

La disposizione costituzionale in questione stabilisce che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la

legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza". Che quelle in essere siano ragioni "di sanità" non vi è dubbio: dunque la legge (e non altra fonte) può (legittimamente) stabilire delle limitazioni, purché queste siano funzionali alle esigenze indicate (sanitarie) e non discriminatorie. Né deve dimenticarsi che ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione la salute non è soltanto in diritto (fondamentale) dell'individuo, ma anche "un interesse della collettività": un interesse che dunque può giustificare limitazioni alle libertà individuali.

La riserva di legge che l'articolo 16 impone può ritenersi rispettata dall'emanazione di decreti-legge (anziché leggi): d'altro canto, l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che tali atti possono essere adottati per far fronte a "casi straordinari di necessità ed urgenza". E di fronte all'abuso di questa fonte cui abbiamo sin qui assistito, quella della diffusione del Coronavirus è una circostanza in cui l'utilizzo del decreto-legge è coerente con la previsione costituzionale.

Questo non significa, ovviamente, che con il decreto-legge si possa fare tutto, e che quindi che sia giustificato ogni intervento limitativo: ogni singola misura va valutata in relazione alla ragionevolezza e alla proporzionalità.

Se dunque sono costituzionalmente ammessi decreti-legge per limitare la libertà di circolazione, che dire dei D.P.C.M.? Essi non sono (di per sé) ammessi in base all'art. 16 Cost., ma possono essere legittimati dal decreto-legge. Esattamente come avviene in questi casi: ove i tre decreti-legge prevedono l'adozione di "uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei



Ministri” al fine di introdurre “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

Nel complesso, dunque, il quadro nel quale il Governo si sta muovendo è coerente con la Costituzione: e questa, d’altro canto, dimostra di essere in grado di prevedere e regolare anche situazioni eccezionali quale quella in essere.

Il sostanziale consenso collettivo alle misure governative si giustifica con il fatto che tutte le evidenze scientifiche sono concordi, ed anche i mezzi di informazione e le forze politiche sono unanimemente orientati nel sostenere la gravità e l’eccezionalità della situazione in essere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un addetto sanitario a Genova, ieri